COMUNE DI ASIAGO
PROVINCIA DI VICENZA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'UTILIZZO DEL TERRITORIO COMUNALE A FINI ESTRATTIVI

Approvato con deliberazione n 49 del Consiglio Comunale del 5 novembre 2010.

Art. 1 - Ambito e finalità

Il presente regolamento detta norme per la disciplina dell'uso delle risorse rinvenibili nel sottosuolo quali marmi e materiali lapidei in genere, nell'ambito dei suoli di proprietà Comunale o appartenenti al demanio comunale di Uso Civico e per quanto di competenza, se applicabile, nei suoli interessati da attività estrattiva su proprietà privata ricadenti in Comune di Asiago.

CAPO 1°
LA PROGRAMMAZIONE DELL'UTILIZZO DELLE RISORSE

Art. 2 – I comprensori di estrazione

L'estrazione di marmo e/o materiali lapidei di proprietà Comunale è vietata sulle aree individuate come invarianti nell'eleborato grafico allegato al presente Regolamento. (Tavola invarianti P.R.G vigente del Comune di Asiago).

I Comprensori di estrazione sono individuati con i seguenti criteri di massima:

- preesistenza di cave in attività all'interno dei Comprensori di estrazione;
- non ricomprendano biotopi di particolare interesse;
- non ricomprendano aree utilizzate per scopi turistici;
- non interferiscano con i cannocchiali panoramici di maggiore rilevanza con priorità per quelli con origine dai centri abitati.

Le cave attive in aree escluse ai sensi del 1° comma del presente articolo possono essere coltivate sino alla scadenza della relativa autorizzazione purché dotate di titolo ed in regola con ogni altra normativa in materia.

Art. 3 – I lotti di estrazione

Nell'ambito dei comprensori di cui al precedente art. 2 il competente Organo Comunale individua i lotti di estrazione sulla base dei seguenti criteri:

- non abbiano una superficie superiore ai 15.000 mq. comprese le discariche, le fasce di sicurezza e di manovra dei mezzi;
- non abbiano una larghezza del fronte di avanzamento superiori a m. 50 per stralcio di coltivazione.

Misure diverse, e successive modifiche alla conformazione dei lotti dovranno essere previste in fase di redazione di progetto preliminare o potranno essere consentite nel caso sia costituito un consorzio per la gestione, sulla base dell'art. 26 L. R. 44/82, o per motivate necessità tecniche – ad esempio lo scavo in

galleria, per particolare conformazione dei luoghi e razionale utilizzo del sottosuolo, o per altri specifici problemi.
L'ampliamento dei siti di cava già autorizzati può essere assentito solo in presenza di superfici, esterne al lotto stesso, aventi carattere residuale e che per le loro caratteristiche o caratteristiche del sottosuolo ed orografiche non possano costituire o concorrere alla costituzione di un nuovo lotto di estrazione.
In caso di ampliamento verrà stipulato un nuovo unico contratto per l'intera superficie autorizzata: il pagamento dell'area di ampliamento farà riferimento al valore unitario contrattuale aggiornato e alle successive modifiche intervenute con le revisioni periodiche da parte dell'Amministrazione.
Il concessionario potrà chiedere per una sola volta una modifica del lotto mediante traslazione di superfici interne al lotto di estrazione in aree confinanti, per almeno un tratto minimo di 10 ml al sito di estrazione autorizzato qualora, in base alle escavazioni già effettuate, sia accertata o sia comunque altamente probabile la mancanza o la insufficienza di materiale utile nella residua superficie alla quale rinuncia. Le ditte titolari di due autorizzazioni in Comune di Asiago potranno chiedere la traslazione in alternativa anche contiguamente alla cava autorizzata non soggetta a rinuncia: in tal caso l'area rinunciata dovrà essere interamente ripristinata e restituita prima del perfezionamento della concessione. Nel caso il concessionario richieda una traslazione con dette modalità, si intenderà esaurita la possibilità di ulteriori traslazioni, sia nella cava oggetto di rinuncia che nella cava nella quale si effettua la traslazione.
Il Comune può accogliere la domanda di traslazione purché la modifica sia contenuta nei limiti del 50% della superficie complessiva del lotto assegnato, non venga compromesso il razionale utilizzo del Patrimonio Comunale e vi sia l'impegno del Concessionario di corrispondere per la nuova superficie oggetto di traslazione, oltre a quanto previsto contrattualmente, il 30% dell'importo unitario come stabilito dal contratto, aggiornato ISTAT.
Relativamente alla superficie rinunciata, se non viene dichiarata estinta e restituita al Comune di Asiago ripristinata, è dovuto solo il corrispettivo per la detenzione.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi di questo articolo non si applicano ai progetti coordinati unitari promossi dall'Amministrazione Comunale di concerto con una pluralità di ditte riunite tra loro in consorzio o in associazione temporanea in un quadro di razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse del comprensorio.
In questo caso il progetto coordinato unitario verrà concordato con l'Amministrazione comunale.

Art. 4 – Attuazione

Ogni interessato può far pervenire al Comune istanza di assegnazione di lotti corredata da una planimetria di individuazione del lotto e da una relazione sommaria sulle presunte caratteristiche della cava.
Il Comune, tramite proprio provvedimento, rende noto il numero di lotti di estrazione che intende porre in attuazione.
La richiesta non vincola l'Amministrazione proprietaria che individua il concessionario e procede alle assegnazioni nei modi e tempi previsti dal presente Regolamento, anche con eventuale integrazione o modifica del provvedimento di cui al 1° comma.

CAPO 2°

L'UTILIZZO DEI LOTTI DI ESTRAZIONE

Art. 5 – I Metodi di utilizzo

L'Amministrazione comunale utilizza i lotti di estrazione con uno fra i seguenti modi:

- direttamente;
- a mezzo di società partecipate;
- tramite concessione su progetto preliminare proposto dall'Amministrazione Comunale;
- tramite concessione sulla base di apposita convenzione.

Art. 6 – L'utilizzo in forma diretta

L'Amministrazione Comunale utilizza i lotti di estrazione direttamente sulla base di progetti di coltivazione regolarmente approvati nelle sedi competenti.

Art. 7 – L'utilizzo tramite concessione su progetto preliminare proposto dall'Amministrazione Comunale

Ove il Comune ne ravvisi l'opportunità e la convenienza economica, potrà produrre un progetto preliminare di massima che individui le superfici interessate, i livelli di sfruttamento, le modalità di escavazione, la tempistica l'individuazione dei lotti di escavazione e modalità e tempistiche di ripristino di una nuova cava.

L'Amministrazione comunale provvederà al pubblico incanto per assegnare il progetto così come predisposto e preventivamente approvato. La Ditta aggiudicataria dovrà produrre il progetto esecutivo sulla base delle indicazioni e delle prescrizioni previste dall'Amministrazione comunale.

Sarà onere della Ditta aggiudicataria richiedere ed acquisire tutte le autorizzazioni e nulla osta necessari per l'apertura e coltivazione della cava.

Il costo del progetto preliminare sarà successivamente posto a carico della Ditta aggiudicataria.

Art. 8 – Utilizzo tramite concessione convenzionata

Il Comune concede a privati, a consorzi e/o Enti come di seguito individuati, il titolo all'attivazione e alla coltivazione dei lotti di estrazione sulla base di un progetto preliminare che provvederà ad approvare e sulla base di un atto convenzionale regolante i rapporti tra il Comune, nella sua veste di proprietario, e il concessionario.

La stipula dell'atto convenzionale è subordinata al deposito di una cauzione in numerario o mediante polizza fideiussoria assicurativa o bancaria previamente accettata dal Comune, a garanzia del pagamento dei corrispettivi dovuti e della osservanza degli obblighi tutti previsti nell'atto convenzionale. La fideiussione deve prevedere l'impegno dell'Ente garante di effettuare i versamenti entro otto giorni dalla semplice richiesta del Comune con rinuncia a qualsiasi eccezione sia di merito che di procedura, nonostante eventuali opposizioni anche in sede giudiziaria del soggetto garantito, e altresì la rinuncia al beneficio di previa escussione. L'importo della cauzione deve essere almeno pari al 50% dell'importo dato dal canone, detenzione più coltivazione, della prima annualità moltiplicato per gli anni dell'autorizzazione regionale. La fidejussione dovrà avere una validità eccedente la durata del contratto di almeno un'annualità.

Per i consorzi e le associazioni temporanee di imprese che operano in un quadro progettuale di polo estrattivo coordinato ed unitario, l'importo della fideiussione per l'attuazione degli impegni contrattuali (consorzio o associazione) è pari al 30% del canone complessivo, calcolato come il comma precedente.
Nel caso all'interno del consorzio o dell'associazione temporanea le singole ditte mantengano direttamente in proprio la quota parte degli impegni contrattuali nei riguardi del Comune, l'importo della fideiussione non può essere inferiore a cinque annualità per ogni singolo concessionario.
In seguito alla stipula dell'atto convenzionale, la Ditta aggiudicataria acquisisce titolo per:
- progettare l'intervento previa effettuazione di indagini geologiche e geognostiche ritenute opportune nonché di assaggi ove consentiti dalle vigenti norme al fine di evitare inutile scopertura di aree non produttive;
- richiedere ed acquisire tutte le autorizzazioni e nulla osta necessari per l'apertura e coltivazione della cava.
L'atto convenzionale deve essere sottoscritto entro 60 giorni dall'esecutività della delibera di assegnazione di cui all'art.9, comma 5, in difetto, il Comune, previa intimazione di immediata sottoscrizione e fatto salvo quanto previsto dalla L. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni e dai Regolamenti comunali in materia, può dichiarare la decadenza dell'assegnazione, procedere all'aggiudicazione del lotto ad altro concorrente nel rispetto delle norme del presente Regolamento e incamerare la cauzione prestata in sede di gara.
Nel caso in cui non venga perfezionato il procedimento autorizzativo per cause varie e la Ditta, in seguito alla firma della convenzione abbia eseguito provini ed indagini geologiche, dovrà restituire la superficie completamente ripristinata.

Art. 9 – Individuazione del concessionario e suoi requisiti

La scelta del concessionario è fatta mediante pubblico incanto o procedura negoziata nelle forme e con modalità stabilite dal Regolamento Comunale dei Contratti in vigore.
La procedura negoziata è consentita:
1.quando la gara sia andata deserta;
2. in caso di ampliamento di un lotto di estrazione già in atto;
3. in caso di revoca di concessione oppure di rinuncia o di decadenza dell'assegnatario di una pubblica gara.
Nel caso n.3 la trattativa sarà prioritariamente svolta con altri partecipanti alla gara seguendone la graduatoria.
La procedura negoziata è altresì consentita nel caso di iniziative progettuali proposte da consorzi di imprese o associazioni di imprese sulla base di un progetto unitario coordinato di coltivazione e di ricomposizione ambientale di più siti estrattivi attivi, anche dismessi.
Il Comune, con proprio provvedimento, assegna il lotto di estrazione al concorrente che ha presentato l'offerta più conveniente, approva la convenzione da stipulare di cui al precedente articolo ed autorizza il competente Ufficio alla relativa sottoscrizione. In tale sede sarà stabilito anche l'importo per la redazione delle perizie di stima e l'acquisizione dei pareri di congruità, da versare nel caso sia necessario attivare la richiesta di mutamento di uso civico.
In caso di parità di offerte, avranno diritto di prelazione i concorrenti di lotti di estrazione contigui e adiacenti con quello oggetto della gara.

Possono partecipare alla gara per l'assegnazione di lotti di estrazione persone singole o associate ed Enti o consorzi che al momento della presentazione dell'offerta siano in possesso dei seguenti requisiti:
- iscrizione alla CCIAA (nella sezione delle ditte di escavazione del Marmo);
- risultino adempienti a tutti gli obblighi derivanti da altre concessioni rilasciate dal Comune di Asiago;
- non abbiano subìto condanne passate in giudicato in materia di cave;
- non versino in una delle condizioni per le quali è posto il divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- non siano titolari di autorizzazione di più di un lotto estrattivo non ancora esaurito in Comune di Asiago;
- non abbiano controversie col Comune in materia di coltivazione cave o di lavori pubblici.
- siano in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti norme per contrattare con la Pubblica Amministrazione.
- siano in possesso di adeguati requisiti e capacità tecniche ed economiche come definiti dal bando.

È fatto divieto alle Ditte di partecipare alle gare in più di un'associazione temporanea o consorzio a pena di esclusione di tutte le offerte presentate, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in associazione o consorzio.

Art. 10 – Presentazione del progetto

Il Concessionario deve presentare al Comune il progetto di coltivazione completo di ogni elaborato, conforme alle vigenti disposizioni in materia urbanistica e strumenti di pianificazione territoriale, ambientale e paesaggistica vigenti anche sovracomunali , entro 90 giorni dalla stipula dell'atto convenzionale di cui al precedente art.8 comma 6.

Il termine può essere prorogato dal responsabile del competenze Servizio comunale per un periodo non superiore a 60 giorni su motivata e tempestiva richiesta del concessionario.

Prima della scadenza dei termini il Concessionario può rinunciare alla concessione senza alcuna penalità qualora la rinuncia sia giustificata da negative risultanze delle indagini geologiche o da cause di forza maggiore o comunque non dipendenti dalla volontà del concessionario.

Decorso inutilmente il termine di 90 giorni, o quello prorogato, la concessione decade automaticamente; verrà quindi applicata una penale pari alla cauzione versata in sede di gara con eventuale rivalsa sulla fideiussione prestata e il Comune procederà a nuova assegnazione a termini del presente Regolamento.

Qualora il progetto non dovesse ottenere la approvazione del Comune sotto il profilo patrimoniale, dovrà essere tempestivamente ripresentato con le modifiche e gli adeguamenti eventualmente necessari.

Qualora la mancata favorevole conclusione del procedimento sia da attribuire a colpa del concessionario, sarà applicata la penale come previsto nel precedente comma 4.

Art. 11 – Procedure di approvazione del progetto

Il progetto di coltivazione del lotto di estrazione, completo di tutti gli elaborati, è depositato nel termine previsto dal precedente art.10 in 2 copie al protocollo del Comune che provvederà a trasmetterlo al Servizio competente per l'istruttoria di rito nel rispetto delle procedure di cui alla L. 241/1990.

Il Servizio competente:
- verifica la conformità degli atti pervenuti ai disposti del presente Regolamento e della vigente normativa;
- acquisisce eventuali integrazioni documentali con le modifiche necessarie per l'osservanza di disposizioni tecniche previste in norme e Regolamenti in vigore;

- sottopone il progetto all'esame della Giunta Comunale per la sua approvazione sotto il profilo patrimoniale, per il parere prescritto dall'art.18 L.R. n. 44/82, e dal Consiglio Comunale per la richiesta di mutamento temporaneo della destinazione d'uso nel caso di zona vincolata ad uso civico. Trasmette infine la relata di pubblicazione e il parere espresso secondo quanto prevede la normativa alle Autorità competenti per il rilascio dell'autorizzazione prescritta dalla LR 44/1982 e successive modifiche.

Dopo il rilascio dell'autorizzazione il Concessionario deve richiedere la sottoscrizione del contratto con il Comune che contestualmente alla stipula gli concede titolo per:

- attivare e coltivare il lotto di estrazione come da progetto approvato dalle competenti Autorità e nell'osservanza di tutte le eventuali prescrizioni impartite dal Comune concedente;
- accedere al lotto estrattivo, eseguendo anche le indispensabili opere viarie e i successivi ripristini, previ i necessari accordi con eventuali terzi proprietari e le autorizzazioni di legge;
- attivare il cantiere allestendo tutte le opere provvisionali occorrenti e rimuoverlo al termine della coltivazione;
- ricomporre il lotto di estrazione secondo quanto indicato nel progetto approvato e nel contratto.

Art. 12 – Apposizioni di cippi e misurazioni periodiche

L'apposizione di cippi in confinazione del lotto di estrazione assegnato in concessione è fatta a spese del concessionario ed in contraddittorio con il Responsabile del competente Servizio comunale dopo la firma del contratto. Contestualmente all'apposizione dei cippi viene effettuata anche la consegna del lotto di estrazione e la verifica delle superfici che sono destinate a temporaneo deposito di sostanze pericolose: in tali casi il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese, prima dell'avvio dei lavori, affinché siano attuate tutte le misure atte a prevenire sversamenti o emergenze ambientali con perizia di tecnico abilitato.

Di ogni cippo sarà redatta a cura del Concessionario apposita monografia (completa di individuazione delle coordinate geografiche in formato digitale, UTM) atta ad individuare in ogni momento la sua collocazione anche in caso di rimozioni in genere. Tale monografia, redatta da tecnico abilitato con perizia asseverata, sarà sottoscritta dal Concessionario e oggetto di presa d'atto da parte del Responsabile del Servizio competente.

Oltre ai cippi di confinazione il Concessionario è tenuto a collocare e mantenere i cippi di riferimento nel numero ritenuto necessario dal Responsabile del Servizio competente, ancorché posti all'esterno del lotto di estrazione assegnato.

Spetta sempre al Concessionario infine apporre e conservare i cippi di riferimento per le misurazioni che l'Ente proprietario intende effettuare.

Art. 13 – Attivazione dei lavori di escavazione

L'attivazione dei lavori deve essere preceduta da una comunicazione del concessionario al Comune mediante racc. A/R, e dal deposito in Comune e al settore Igiene Pubblica della competente ULSS, del Piano di Sicurezza. Le modalità dell'avvio dei lavori devono comunque rispettare la specifica normativa sulle cave.

Nel caso il soprassuolo sia boscato, con la richiesta di assegnazione del lotto estrattivo, si richiederà anche la martellata.

La superficie di cui si richiede la martellata non sarà mai superiore a quella di assegno della superficie per l'attività estrattiva e di discarica.
Le operazioni di taglio e di accatastamento del materiale legnoso nonché quelle di estirpazione delle ceppaie debbono avvenire alla presenza del personale comunale addetto il quale darà all'atto pratico, tutte le disposizioni necessarie alle quali il Concessionario è tenuto ad attenersi. Il materiale è tagliato a spese del Concessionario e dal medesimo accumulato e trasportato presso un sito concordato con il Servizio comunale competente.

Art. 14 – Allestimento cantiere

Il Concessionario deve allestire il cantiere di escavazione nel rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e secondo quanto prescritto dall'autorizzazione all'attività estrattiva.
A totale cura e spese del concessionario è la posa in opera della recinzione metallica con stanti in ferro che dovrà avere un'altezza minima di mt. 2,00 e dovrà essere posta in opera prima dell'avvio di qualsivoglia operazione di coltivazione.
Lungo il perimetro della recinzione dovranno essere installati un numero sufficiente di cartelli, come previsti dalla normativa sulla sicurezza, ad identificare l'attività di cantiere, soprattutto in corrispondenza ai punti più pericolosi.
La concessione non comprende la facoltà di allestire impianti di frantumazione ovvero di asportare materiale informe per la finalità della frantumazione.
La concessione non dà inoltre facoltà di asportare comunque dal lotto di estrazione materiale fine che rimane nella piena disponibilità del Comune proprietario.
Il terreno vegetale presente deve essere accumulato in apposito sito all'interno del lotto assegnato previa valutazione della quantità e successivamente utilizzato per la ricomposizione ambientale a cura del Concessionario.
L'esecuzione di opere viarie di accesso esterne al sito estrattivo è comunque a totale cura e spese del concessionario che in tale veste ha l'onere di acquisire le prescritte autorizzazioni e il permesso di costruire.
Nella proposta di realizzazione degli accessi, il Comune proprietario ha ampia facoltà, in sede progettuale, di richiedere e ottenere modificazioni del tracciato rispetto a quello proposto dal concessionario, fermo restando che comunque gli oneri tutti saranno a carico del concessionario.
Su richiesta del concessionario, il Comune potrà autorizzare le attività di cui ai precedenti comma 4 e 5 determinando il corrispettivo dovuto.
È posto a carico del concessionario la rimozione totale della recinzione alla scadenza della concessione stessa e previa ricomposizione della cava, salvo che non sia necessario mantenerla per ragioni di sicurezza o a protezione della ricomposizione, nel qual caso il concessionario dovrà anticipare le spese di conservazione di tale protezione stimata dal Comune.

Art. 15 – Riserve della proprietà

All'Ente proprietario è riconosciuto il diritto di ottenere dal concessionario la fornitura di materiale lucidabile o di risulta per l'esecuzione di opere pubbliche comunali o per interventi sul proprio patrimonio e la fornitura a

semplice richiesta del Comune anche di blocchi di marmo informi per la formazione di strutture portanti o opere di protezione e provvisionali ovvero per la realizzazione di sculture e monumenti ad un prezzo corrispondente ai soli costi di estrazione e comunque non superiore al 50% del prezzo di mercato.

Art. 16 – Estrazione di materiali ghiaiosi

Nell'ambito della vigente disciplina dell'art.3 della L. R.44/82, l'Amministrazione Comunale può utilizzare limitate superfici per l'escavazione di volumi di materiali ghiaiosi e comunque incoerenti tali da non determinare modifiche rilevanti nell'assetto del territorio e della superficie agraria sotto il profilo produttivo onde impiegare tali materiali esclusivamente per la manutenzione ordinaria della viabilità di montagna a fondo non bitumato.

Le superfici da utilizzare per le finalità del precedente comma, non potranno avere una estensione superiore a mq. 500 e dovranno interessare solo aree pascolive o limitatamente arboree a ceduo anche misto.

Il Comune, tramite il Servizio competente ovvero incaricati esterni, provvede a redigere specifici progetti che prevedano anche la ricomposizione ambientale nonché il regolamento di gestione dell'attività.

Il progetto sarà quindi sottoposto ai pareri delle competenti autorità.

Art. 17 – Il corrispettivo della concessione

La concessione è sempre a titolo oneroso e comporta il pagamento di un corrispettivo costituito da:

a) compenso annuo per la detenzione del lotto di estrazione determinato dal Comune in misura non inferiore a € 1,00/mq, soggetto a modifica contestualmente alla revisione triennale del canone di coltivazione. Tale compenso decorre dalla data di sottoscrizione del contratto di cui all'Art.11 comma 3 ed è dovuto per il semplice fatto della detenzione dell'area, indipendentemente dall'attività di coltivazione, e fino al decreto di estinzione della cava.

Per progetti di coltivazione in sotterraneo tale compenso si applica sull'intera area autorizzata con un valore non inferiore a € 0,80/mq., soggetto a modifica contestualmente alla revisione triennale del canone di coltivazione;

b) compenso per la coltivazione della cava determinato in base all'esito della gara esperita sulla base del prezzo minimo stabilito dal Bando; tale pagamento decorre dalla data di sottoscrizione del contratto di cui all'Art.11 comma 3.

Il canone di coltivazione sarà aggiornato ogni tre anni dal Comune tenuto conto dell'andamento reale del mercato del comparto e sarà rivalutato sulla variazione triennale dei valori di mercato ponderati sul quantitativo del materiale estratto per il comparto. I dati di riferimento sono desunti dal sito della Camera di commercio di Verona, settore dati e statistiche (riferimento MAT 120 "marmi e graniti") e dai dati del distretto marmifero veronese (www.videomarmoteca.it). La variazione percentuale del valore del marmo (prezzo unitario medio ponderato sul quantitativo alienato) comporterà un aggiustamento direttamente proporzionale del canone e dovrà comunque essere contenuto in un range massimo di +/- 20% del compenso annuo per la coltivazione, definito dall'esito di gara.

I corrispettivi di cui al precedente comma sono sempre dovuti qualunque sia la resa della cava, la qualità e la quantità del materiale reperito, eventuali periodi di sospensione o imprevisti di qualsiasi specie, assumendosi il concessionario ogni rischio relativo anche ai sensi dell'art.1469 C.C.

Per il primo anno di attività i corrispettivi saranno rapportati al periodo di anno decorrente dalla data della sottoscrizione del contratto di cui all'Art.11 comma 3.
Il compenso per la detenzione del lotto sarà corrisposto alla data di sottoscrizione del contratto di cui all'Art. 11 comma 3 per il primo anno e successivamente entro il 30 gennaio di ciascun anno.
Il compenso per la coltivazione sarà corrisposto entro il 30 giugno di ogni anno.
Il ritardato pagamento degli importi dovuti comporta l'applicazione degli interessi di mora in misura pari al EURIBOR maggiorato di tre punti,con la facoltà del Comune di rivalersi sulla fideiussione prestata in caso di ritardo superiore a 60 giorni. In tale caso la fideiussione deve essere reintegrata entro 30 giorni e, in caso di esposizioni superiori al 20% dell'importo complessivamente ancora dovuto, il Comune potrà attivare le procedure come previste dalla L.R. 44/82 intimando l'immediata sospensione dell'attività e chiedendo la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni.
Sono a carico del concessionario tutti gli oneri relativi ad assicurazioni, cauzioni, pratiche amministrative, progetti di cava, sicurezza, fideiussioni, ripristino ambientale e quant'altro connesso con la coltivazione del lotto di estrazione.
A parte e in aggiunta ai corrispettivi di cui sopra che spettano al Comune in qualità di proprietario, sono dovuti gli indennizzi di cui all'art.20 LR 44/1982 e per l'eventuale mutamento d'uso civico come per legge.

Art. 18– La durata della concessione

La Concessione di cui al presente regolamento ha durata corrispondente a quella indicata nell'autorizzazione regionale alla coltivazione di cui alla L.R.44/82 e successive modifiche e/o integrazioni.
Il Comune può concedere proroghe di durata corrispondente alle proroghe concesse ai sensi della citata legge previa sottoscrizione di un nuovo contratto che prevederà l'impegno alla corresponsione da parte della Ditta degli importi stabiliti anche in caso di vacanza contrattuale con il Comune proprietario. Durante la proroga è dovuto sia il compenso di detenzione che quello di coltivazione. Il compenso della detenzione, nel caso di proroga è stabilito in misura non inferiore € 2,00/mq. Il compenso per la coltivazione è annuale, aggiornato ISTAT e pari all'importo determinato quale mancato introito complessivo causato dal temporaneo mutamento di uso civico così come stabilito con perizia degli organi competenti.
Nel caso la proroga sia richiesta ai solo fini ricompositivi sarà dovuto solo il canone di detenzione. Nel caso di proroghe e ampliamenti tutte le superfici riferite alle diverse autorizzazioni e ancora detenute dalla ditta non ancora restituite ripristinate, saranno comunque soggette al pagamento del canone annuo di detenzione come previsto dall'art. 17.

Art. 19 – Sub-concessione e sub-ingresso

Il Concessionario non può concedere a terzi né in toto né in parte il lotto di escavazione assegnatogli ed è tenuto a coltivarlo direttamente in ogni fase della coltivazione sino al completo ripristino ambientale.
Il Concessionario può chiedere che altro soggetto subentri nelle obbligazioni verso il Comune proprietario che si riserva di accogliere o respingere l'istanza a proprio insindacabile giudizio, previa verifica del possesso, da parte del subentrante, di tutti i requisiti prescritti per i concessionari dal presente regolamento.
Spetta al Comune stabilire le modalità, i tempi, le garanzie in ordine alle istanze di subentro.
Il Subentrante comunque è tenuto a sostituirsi in tutte le obbligazioni assunte dal Concessionario, nessuna esclusa, oltre a quelle stabilite dal Comune ai sensi del precedente comma.

Art. 20 – Disposizioni sulla conduzione dei lavori di coltivazione

Il Concessionario singolo o associato deve condurre i lavori di estrazione in modo tale da realizzare il completo utilizzo delle potenzialità del lotto assegnatogli utilizzando le migliori tecniche dell'arte disponibile e tuttavia senza recare pregiudizio all'ambiente e alle finalità della ricomposizione.

Le ditte riunite in consorzio o associazione temporanea, garantiscono ognuna in quota parte la fedele esecuzione del progetto di coltivazione e di ricomposizione, che deve essere chiaramente individuata nel progetto approvato. In ogni caso il consorzio o l'associazione garantisce per conto delle imprese associate la fedele e puntuale realizzazione del progetto di ricomposizione ambientale fino al provvedimento regionale di estinzione della cava.

Il materiale di risulta deve essere adeguatamente movimentato e sistemato in via prioritaria nell'ambito degli scavi, successivamente eseguiti per l'estrazione secondo il progetto approvato. Solo la parte eccedente andrà depositata provvisoriamente negli appositi spazi di discarica individuati in sede progettuale nell'ambito del lotto di estrazione e solo dopo aver eseguito tutte le opere e gli interventi volti ad eliminare il rischio di rotolamento di materiale al di fuori delle specifiche aree assegnate. Questo deposito deve essere temporaneo e la ricomposizione dell'originario andamento del suolo dovrà riguardare anche le aree di discarica che saranno, in sede di ricomposizione ambientale, sgomberate da tutto il materiale ivi depositato.

Il Concessionario non può realizzare depositi, anche solo temporanei di materiale commerciabile o di risulta, al di fuori dell'area autorizzata.

Spetta al Concessionario provvedere alla manutenzione delle strade di accesso al lotto assegnatogli e ad apporre, previa acquisizione delle prescritte autorizzazioni, un'idonea segnaletica di divieto di accesso ai non addetti ai lavori ivi compresa una barriera orizzontale munita di idoneo dispositivo di chiusura.

Il concessionario è inoltre tenuto a partecipare alle spese di manutenzione delle strade comunali o comunque di uso pubblico dal medesimo utilizzate, ivi compresa la bitumatura, secondo quanto specificatamente previsto nella convenzione.

L'esecuzione di muri di sostegno e altre opere d'arte di strade e/o di accumuli di materiali provenienti dall'attività estrattiva ovvero per l'installazione di opere provvisionali, deve essere previamente autorizzata dalle competenti autorità e dal Comune.

È fatto obbligo alla ditta concessionaria di assicurare tutti gli operatori e gli operai comunque impiegati nel cantiere contro gli infortuni e di versare i contributi assicurativi e previdenziali a norma di legge.

Il Concessionario è altresì tenuto all'accensione di una polizza assicurativa per Responsabilità Civile verso terzi per danni a cose e persone in dipendenza dell'attività esercitata, con un massimale adeguato al rischio (di almeno 1 milione di Euro per singolo evento) e per l'intera durata della concessione. Tale polizza, nella quale dovrà essere riportata espressamente la tipologia dei lavori consentiti e il sito di estrazione, dovrà essere depositata in copia presso il Servizio Comunale competente.

I lavori di coltivazione debbono essere diretti da un Direttore di Lavori abilitato iscritto ad un albo professionale che assume le responsabilità di legge e da un Direttore Responsabile ai sensi del DPR 128/59. Il Concessionario deve comunicare i nominativi dei soggetti di cui al presente comma al Comune con una nota di accettazione sottoscritta dal professionista e ciò prima dell'avvio dei lavori.

Il Direttore Lavori, entro il 30 Giugno e il 31 Dicembre di ogni anno deve inviare all'Amministrazione Comunale una relazione sull'andamento dei lavori, sulla qualità e quantità del materiale utile estratto, sulla

resa della cava e su eventuali irregolarità riscontrate nello svolgimento dell'attività. Tale dichiarazione deve pervenire in qualsiasi caso, anche se i lavori sono fermi o sospesi.

Art. 21 – Accertamenti e sanzioni

Il Concessionario deve consentire l'accesso al lotto assegnatogli a tutti gli agenti e al personale del Comune proprietario per ispezioni, verifiche e quant'altro necessario, mettendo a disposizione dei medesimi ogni attrezzatura e supporto che si rendessero necessari, su semplice richiesta verbale.

Fatti salvi i poteri spettanti al Sindaco, l'Amministrazione concedente ha il potere di sospendere per un periodo non superiore a 15 giorni i lavori di escavazione e comunque di coltivazione del lotto, per accertamenti che si rendessero necessari ai fini di verificare l'esatto adempimento delle norme contrattuali e di Regolamento senza pretesa alcuna da parte del Concessionario.

Qualora venissero riscontrate irregolarità, si provvederà a formale contestazione rinnovando l'ordine di sospensione fino all'assunzione del provvedimento definitivo e attivando le procedure di cui alla L. 241/1990.

Si rimanda comunque al Titolo IV della Legge Regionale 44/1982.

In caso di accertate violazioni a norme contrattuali o di Regolamento,in conformità all'art. 7 bis del decreto legislativo 267/2000 per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25 a € 500.

Ai sensi dell'art. 16 comma 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689, Il Comune, all'interno dei suddetti limiti editali minimo e massimo, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta per singole violazioni o gruppi di esse.

La concessione si intende revocata oltre che nei casi previsti dalla legge, nei seguenti:

- revoca o annullamento dell'autorizzazione di cui alla LR n. 44/1982 a qualsiasi causa dovuta e nonostante eventuali opposizioni o ricorsi;
- gestione fittizia delle cave da parte del Concessionario oppure sub-concessione e/o cessione anche parziale del lotto di escavazione non autorizzati dal Comune;
- ritardo superiore ad un anno nel pagamento dei corrispettivi dovuti;
- perdita dei requisiti di cui al precedente art. 9, o in caso di fallimento;
- in ogni altro caso previsto dalla legge , dal presente Regolamento, o dal bando .

La revoca della concessione comporta l'obbligo di risarcimento di tutti i danni che ne conseguono, con un minimo comunque dovuto pari a due rate annue dei corrispettivi complessivamente dovuti.

Art. 22 – I Responsabili di procedimento

Per l'attuazione del presente Regolamento sono individuati i seguenti procedimenti e i relativi responsabili ai sensi e per gli effetti della L. 241/90:

A) I procedimenti individuati sono i seguenti:

a) approvazione bando di gara con indicazione del prezzo base ed espletamento delle procedure per l'individuazione del Concessionario;

b) condivisione degli aspetti progettuali attuativi con il Concessionario e approvazione del progetto da parte della Giunta per gli aspetti patrimoniali;

c) pubblicazione dell'avvenuto deposito del progetto all'albo pretorio e trasmissione all'autorità preposta;
d) delibera della Giunta Comunale con il parere ai sensi della Lr.44/82;
e) delibera del Consiglio Comunale di richiesta di mutamento temporaneo dell'Uso Civico, trasmissione degli atti alla competente autorità;
f) eventuali altre delibere o procedimenti per la richiesta di altri nullaosta o autorizzazioni prescritti da leggi e/o regolamenti;
g) predisposizione e trasmissione atto convenzionale ex art.20 L.R.44/82;
h) istruttoria e predisposizione della concessione convenzionata/titolo;
i)verbali di consegna sopralluogo, apposizione cippi e descrizione e quant'altro necessario;
l) stesura avviso pagamento corrispettivo previo conteggio e invio;
m) procedure coattive in genere e sostitutive;
n)vigilanza compreso oneri di verbalizzazione e segnalazione;
o) procedimento di revoca della concessione;
p) verbale di riconsegna del lotto al termine dalla coltivazione e ripristino;
q) ogni altro procedimento anche intermedio per garantire il pieno rispetto e l'attuazione del presente regolamento.
B) I Responsabili dei procedimenti sono:
per i procedimenti dalla lett. a) alla lett. l) oltre alle lett. o) p) q): il Responsabile dell'Ufficio Patrimonio;
per i procedimenti lett. m): Il Responsabile dell'Ufficio Tributi;
per i procedimenti lett. n): Il Responsabile della Polizia Locale.
Tutti gli Uffici Comunali sono tenuti a rendere pareri e consulenze richieste dal Responsabile del Procedimento come sopra individuato entro 48 ore dalla loro formale richiesta e, nei casi urgenti, immediatamente al ricevimento della richiesta scritta.

Art. 23 – Norma transitoria e finale

Le attività estrattive in esercizio alla data di approvazione del presente regolamento proseguono sino alla conclusione della coltivazione ivi compresa la ricomposizione ambientale sulla base dei rapporti contrattuali attivati e comunque saranno regolarizzate sulla base del Regolamento comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale in vigore al momento della loro attivazione.
Eventuali vertenze fra le parti saranno prima esaminate fra le parti stesse e in mancanza di un accordo entro 30 giorni dalla contestazione scritta, saranno devolute al Giudice ordinario.